

Regolamento Commissioni, Osservatori e Gruppi di studio e di lavoro

Art. 1

Le Commissioni, **gli Osservatori** e i Gruppi di studio **e di lavoro** dell'Associazione sono una componente essenziale per la vita dell'AIB e sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statutari. In particolare hanno il compito di produrre studi, ricerche, **valutazioni, standard, linee guida,** e **altri** documenti a supporto dell'attività professionale, scientifica **e di advocacy** dell'AIB per assicurare **lo sviluppo e la crescita qualitativa** dei servizi bibliotecari e l'aggiornamento **e la qualificazione degli operatori.**

In particolare: **gli Osservatori e i Gruppi di lavoro sono strutture di supporto e consulenza al CEN e alle Sezioni regionali su programmi e attività riguardanti l'advocacy delle biblioteche, i modelli e i contenuti della formazione per l'aggiornamento professionale continuo dei bibliotecari e la valorizzazione della professione, nonché la raccolta, l'integrazione e la sintesi di iniziative, studi, rilevazioni, attività svolte dalle biblioteche italiane e/o dalle altre strutture associative; le Commissioni rispecchiano generalmente le principali tipologie di biblioteche presenti nel nostro Paese e approfondiscono le tematiche per esse rilevanti. I Gruppi di studio si occupano di argomenti ed aspetti specifici trasversali alle diverse componenti del mondo bibliotecario; i Gruppi di lavoro possono essere istituiti dal CEN o dalle Sezioni per affrontare specifiche problematiche.** Commissioni **Osservatori** e **Gruppi di studio e di lavoro** hanno pari dignità.

Art. 2

Il numero e la composizione delle Commissioni, **degli Osservatori** e dei Gruppi di studio vengono decisi dal Comitato esecutivo nazionale, **salvo** parere del Consiglio nazionale dei Presidenti Regionali, come previsto all'art. 19 e all'art.21 del vigente Statuto. **I Gruppi di lavoro possono essere istituiti dal CEN o dai CER- in accordo con il CEN -¹, per i rispettivi ambiti di competenza, qualora ne ravvisino l'opportunità.**

Osservatori, Commissioni e Gruppi di studio restano in carica fino alla scadenza del mandato del CEN che li ha costituiti. Lo stesso vale per i Gruppi di lavoro se non è specificato altrimenti dalla delibera istitutiva.

Art. 3

In linea generale le Commissioni, **gli Osservatori** e i Gruppi di studio **e di lavoro** vengono individuati con riferimento alle tipologie degli analoghi organismi costituiti dall'IFLA e alle caratteristiche dei servizi bibliotecari in Italia, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal CEN.

Art. 4

Ogni Commissione, **Osservatorio** o Gruppo di studio **e di lavoro** è costituito da non più di sette **componenti** compreso il coordinatore, associati e amici che siano regolarmente iscritti al momento della loro nomina nella Commissione da parte del CEN. Le Commissioni, **gli Osservatori** e i Gruppi di studio **e di lavoro** possono avvalersi di collaborazioni esterne, anche relative ad altre competenze e professioni. I **componenti** delle Commissioni, **degli Osservatori** o dei Gruppi di studio **e di lavoro**, nonché i collaboratori esterni, operano a titolo volontario.

Art. 5

Ogni Commissione, **Osservatorio** o Gruppo di studio **e di lavoro** avrà un proprio coordinatore, nominato dal CEN al momento della costituzione oppure, su proposta dei componenti, immediatamente dopo l'insediamento.

Art. 6

¹ Integrazione del Collegio dei Probiviri

Le Commissioni, **gli Osservatori** e i Gruppi di studio **e di lavoro** godono di autonomia e hanno responsabilità proprie, nei limiti del programma di lavoro concordato con il CEN. Le funzioni di rappresentanza esterna sono attivate su delega del Presidente nazionale o del CEN **ed è richiesto il parere favorevole del CEN per la pubblicazione di documenti e l'organizzazione di convegni e iniziative a rilevanza esterna.** Al fine del coordinamento delle e del supporto alle attività, il CEN ha facoltà di **designare** uno o più referenti, **individuati tra i propri componenti**, per i rapporti con le Commissioni, **gli Osservatori** e i Gruppi di studio **e di lavoro**; il Presidente può convocare sia singolarmente che collettivamente i coordinatori delle Commissioni, **degli Osservatori** e dei Gruppi di studio **e di lavoro** quando lo ritenga opportuno.

Art. 7

Le Commissioni **e gli Osservatori** stimoleranno l'attivazione di un collegamento operativo con ogni sezione regionale, sollecitando l'indicazione di un nome di un associato che sia referente per l'attività effettuata da quella sezione sugli stessi temi e che raccolga eventuali richieste di parere o supporto da parte degli Associati rivolte alla Commissione, **all'Osservatorio** o al Gruppo di studio **e di lavoro**. Ogni referente di sezione sarà messo al corrente, con adeguato anticipo, delle riunioni di lavoro che la Commissione, **l'Osservatorio** o il Gruppo **di studio e di lavoro** programmerà nel corso del suo mandato. È facoltà del referente partecipare, a spese della propria sezione regionale, alle riunioni della Commissione, **dell'Osservatorio** o Gruppo **di studio e di lavoro**, **ed è suo obbligo riferirne al rispettivo Presidente regionale e al CER.**

Art. 8

Il coordinatore della Commissione, **dell'Osservatorio** o del Gruppo **nazionale** è tenuto:

- a presentare al CEN ogni anno, entro il 10 dicembre, sulla base delle disponibilità finanziarie programmate nel Bilancio, **una proposta di programma di attività corredata da** un preventivo di spesa per l'anno successivo;
- a presentare al CEN ogni anno entro il 31 gennaio una relazione **sulle** attività svolte nell'anno precedente;
- a rappresentare ufficialmente l'AIB quando il Presidente o il CEN lo richieda in convegni, congressi e nelle sedi ove la tematica inerisce all'attività della Commissione, **dell'Osservatorio** o del Gruppo **di studio e di lavoro**;
- a diffondere, con tempestività e continuità, informazioni sull'attività della Commissione, **dell'Osservatorio** o del Gruppo **di studio e di lavoro** attraverso i mezzi di comunicazione a stampa ed elettronici dell'Associazione e in ogni altra forma opportuna;
- a pubblicare nelle edizioni dell'AIB, o in altra forma concordata con il CEN, almeno una volta nel corso del triennio del mandato, da solo o con il contributo dei componenti la Commissione, **l'Osservatorio** o il Gruppo di studio **e di lavoro** un intervento sui temi professionali oggetto del programma concordato con il CEN;
- a organizzare almeno una volta nel corso del triennio del mandato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un incontro di livello nazionale sui temi del programma della Commissione, **dell'Osservatorio** o del Gruppo, coinvolgendo nell'organizzazione **la** Sezione regionale **ove avrà sede l'evento.**

Art. 9

I coordinatori e i componenti delle Commissioni, **degli Osservatori** e dei Gruppi di studio **e di lavoro** si impegnano al rispetto dello **Statuto**, dei Regolamenti e del Codice deontologico. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni, **degli Osservatori** e dei Gruppi di studio **e di lavoro** dovranno essere rispondenti a quanto previsto dal Codice di comportamento dell'AIB.

Art. 10

Il presente regolamento non è applicabile alla Commissione di attestazione, che è regolata dallo Statuto e dal Regolamento di iscrizione.